

d) Prepensionamento

Caratteristiche principali

Riferimento all'articolo del Reg. (CE) n. 1257/1999

Capo IV, art.10.

Descrizione tecnica

La misura, in sinergia con quella relativa agli aiuti al primo insediamento, prevede l'attivazione di procedure che incentiveranno il ricambio generazionale in agricoltura, attraverso la cessione delle aziende da parte di imprenditori anziani verso imprenditori più giovani. La possibilità di coordinare tali misure con la ricomposizione fondiaria (Capo IX, art. 33 del Reg. CE/1257/99), inoltre, consente di pervenire ad un miglioramento dell'efficienza nell'uso delle risorse fondiarie. Dal punto di vista sociale, infine, l'attuazione del regime di prepensionamento costituisce una garanzia di reddito per gli agricoltori anziani che possiedono i requisiti di accesso, nella fase di transizione dal momento della cessione di attività al raggiungimento dell'età pensionabile come prevista dal vigente regime previdenziale.

Entità del contributo comunitario

L'entità del contributo comunitario previsto nell'intero periodo di programmazione figura nella tabella finanziaria indicativa. La percentuale di partecipazione del Feaog alla spesa pubblica è pari al 50%.

Intensità dell'aiuto e differenziazione applicata

L'entità degli aiuti correlati alla realizzazione della presente misura, in conformità con i massimali fissati nell'Allegato "Tabella degli importi" del Reg. (CE) n. 1257/1999 sarà:

- per il cedente, un'indennità massima di 15.000 Euro/anno quale indennità fissa per azienda, con un massimo di 150.000 Euro, rapportato al periodo massimo di godimento del diritto (15 anni);
- per i lavoratori agricoli, un'indennità di 3.500 Euro/anno quale indennità fissa per azienda, con un massimo di 35.000 Euro, rapportato al periodo massimo di godimento del diritto (10 anni).

In caso di cessione dell'azienda da più cedenti, il sostegno complessivo è limitato all'importo previsto per un solo cedente. L'aiuto è cumulabile con la pensione di anzianità in godimento fino ad un massimo dell'importo annuo per cedente e per lavoratore agricolo precedentemente indicato ed alle condizioni di ammissibilità di seguito specificate.

In considerazione del carattere innovativo della misura, tenuto conto delle difficoltà evidenziate nel precedente periodo di programmazione per l'attivazione di tale tipologia di sostegno, non si prevede di adottare differenziazioni dell'entità del contributo in relazione alla diversa localizzazione delle aziende (aree svantaggiate, aree soggette a vincoli ambientali, ecc.).

Altri elementi

Descrizione dettagliata delle condizioni riguardanti il cedente, il rilevatario ed i lavoratori, nonché i terreni resi disponibili ed in particolare l'uso della superficie che i cedenti possono conservare a fini non commerciali ed il periodo per migliorare la redditività

Il cedente deve avere almeno 55 anni e non aver ancora compiuto il settantacinquesimo anno al momento della cessazione; deve aver esercitato l'attività agricola a titolo principale nei dieci anni che precedono la cessazione e deve abbandonare qualsiasi forma di attività agricola a fini commerciali a beneficio di un rilevatario. Il cedente, secondo le disposizioni del Reg. (CE) n. 1257/1999 (art. 11) può tuttavia continuare ad esercitare attività agricole senza fini commerciali (per autoconsumo); egli può conservare la disponibilità degli edifici in cui continui ad abitare. Il cedente non deve aver frazionato l'azienda successivamente alla data del 1 luglio 1999.

Il lavoratore agricolo deve aver compiuto 55 anni e non aver raggiunto ancora l'età pensionabile; deve cessare l'attività agricola; deve aver dedicato almeno al metà del proprio tempo nei cinque anni precedenti la cessazione all'agricoltura; deve aver lavorato nell'azienda del cedente almeno l'equivalente di due anni a tempo pieno, nei quattro anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso; deve essere iscritto ad un regime di previdenza sociale.

Il rilevatario subentra al cedente come capo dell'azienda agricola, ovvero rileva i terreni resi disponibili (in tutto o in parte) che vengono acquisiti da altra azienda da egli condotta, ovvero vengono messi a disposizione nell'ambito di un piano di riordino fondiario (cfr. Misura "Riordino fondiario"), per permuta ed accorpamenti che consentano di pervenire ad una più efficiente maglia poderale (art. 10 del Reg. CE/1750/99).

La redditività dell'azienda del rilevatario dev'essere aumentata entro i tre anni successivi al subentro, in misura pari al raggiungimento del limite minimo previsto per l'accesso al regime di aiuti agli investimenti aziendali (Capo I del Reg. CE/1257/99). Nello stesso intervallo di tempo, il rilevatario dovrà anche acquisire il livello di conoscenze e competenze professionali richiesto per accedere ai benefici di cui sopra. Il rilevatario si impegna ad esercitare l'attività agricola a titolo principale nell'azienda per almeno 5 anni.

Descrizione di tutti i contratti in corso (dal periodo precedente), comprese le clausole finanziarie e delle procedure/norme ad essi applicabili

Nel periodo di programmazione 1994/1999 la misura relativa al prepensionamento, riconducibile al Reg.(CE) n. 2079/1992, non è stata attivata.

Tipo dell'aiuto, inclusa una descrizione del metodo impiegato per calcolare l'importo massimo cofinanziabile per azienda e una giustificazione secondo il tipo di beneficiario

L'aiuto concesso al cedente ed al lavoratore agricolo viene corrisposto in una rata unica annuale anticipata, di importo pari al rapporto tra il sostegno massimo concedibile ed il periodo di tempo massimo per il quale tale sostegno può essere erogato, purché entro il massimale annuo fissato dalla presente misura per le due categorie di beneficiari; il periodo di tempo massimo di erogazione dell'aiuto viene definito come intervallo tra il momento di presentazione della domanda di prepensionamento ed il raggiungimento dell'età pensionabile.

Informazioni dettagliate sulla durata dell'aiuto

I limiti di durata dell'aiuto al prepensionamento sono stabiliti all'art.12, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1257/1999 in particolare:

- per i titolari di azienda cedenti, la durata dell'aiuto non può superare i 15 anni e, comunque, decade al raggiungimento del settantacinquesimo anno di età; il cumulo tra l'aiuto e la pensione ordinaria non deve superare il tetto massimo di 15.000 Euro/anno.

- Per i lavoratori agricoli, la durata dell'aiuto non può superare i 10 anni e, comunque, il raggiungimento dell'età pensionabile (65 anni); inoltre, il cumulo tra l'aiuto e l'eventuale pensione in godimento non deve superare il tetto massimo di 3.500 Euro/anno.

Indicatori quantitativi

Gli indicatori utilizzati sono conformi al documento di lavoro STAR VI/12006/00 IT sugli indicatori comuni per la sorveglianza della programmazione dello sviluppo rurale.

Ripartizione per tipo di aiuto (premio per cessazione dell'attività, indennità annuali ecc..) dei dati seguenti:

- numero di beneficiari (di cui: imprenditori e salariati)
- importo medio del sostegno (di cui: imprenditori e salariati)
- numero di ettari resi disponibili (di cui: a fini agricoli; a fini non agricoli)
- totale delle spese pubbliche (di cui: contributo FEAOG)

Il numero di beneficiari è inoltre suddiviso per fascia d'età.